

Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

Polizia locale.

ORDINANZA DEL SINDACO N° 50 DEL 01-04-2021

Oggetto:	MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI COMMERCIO.
-----------------	---

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario regionale) e, in particolare l'art. 32 che dispone che in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria “sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal **Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente**, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o parte del suo territorio comprendente più comuni e al **territorio comunale**”;

VISTO il dpcm 14 gennaio 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/05/2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del DL. 16/05/2020, n. 33 e del DL 14/01/2021, n. 2;

VISTO il dpcm del 2 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del dl 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla l 22 maggio 2020, n. 35, del dl 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e del d.l. 23 febbraio 2021, n. 15, recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale di Monte Argentario;

RITENUTO che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di

contenimento e gestione, adeguate e proporzionate alla situazione epidemiologica del comune di Monte Argentario;

CONSIDERATO che le due imminenti ricorrenze della Santa Pasqua (domenica 4 aprile 2021) e del lunedì dell'Angelo (lunedì 5 aprile 2021), tradizionalmente, rappresentano momenti di di condivisione di spazi comuni da parte della cittadinanza;

TENUTO CONTO che il fatto di uscire dalle proprie abitazioni, nei giorni di festa, per fare acquisti di generi alimentari, anche da consumare in spazi pubblici, potrebbe determinare pericolosi assembramenti di persone e comportamenti individuali e collettivi tali da pregiudicare le stringenti misure di profilassi necessari ad arginare la diffusione della pandemia;

CONSIDERATA l'eccezionalità dell'emergenza da fronteggiare, le tradizioni pasquali del territorio e la tendenza, diffusamente riscontrata anche nello stesso periodo dell'anno 2020, nonostante gli inviti volta a scoraggiarla, a fare la spesa con frequenza eccedente le effettive necessità, alla scopo di spostarsi dalla propria abitazione, si ritengono insufficienti le misure di contenimento relative alla modalità di accesso agli esercizi commerciali;

CONSIDERATO, in particolare, che l'eventuale apertura degli esercizi commerciali di cui all'art. 13, comma 1, lett. d), ed e) della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), ivi compresi i tabaccai, gli esercizi di panificazione e dei mercati, nei giorni festivi pasquali potrebbe indurre ad un massivo e diffuso afflusso di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade e che tale situazione renderebbe ancor più difficile, soprattutto nei giorni festivi, l'attività di controllo per prevenire, limitare e sanzionare i comportamenti vietati;

CONSIDERATO, pertanto, che in tale contesto, appare necessario, evitare trasferimenti, spostamenti e assembramenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza oppure per motivi di salute, disporre la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di cui all'art. 13, comma 1, lett. d) ed e) della legge regionale Toscana 62/2018, ivi compresi i tabaccai, gli esercizi di panificazione e i mercati, con atto contingibile e urgente, nei giorni di domenica 4 aprile 2021 (Santa Pasqua) e lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell'Angelo) con la sola deroga di farmacie e parafarmacie, in quanto costituiscono un presidio essenziale per la tutela della salute e di rivendite di giornali, in quanto rappresentano la parte terminale della filiera della informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto costituzionale;

CONSIDERATO di mantenere la facoltà, nelle suddette giornate, di vendere generi alimentari e beni di prima necessità esclusivamente a mezzo ordinazioni online o telefonica e non presso l'esercizio commerciale, con consegna al domicilio del cliente, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che la consegna di prodotti;

RITENUTO che, in relazione alle descritte circostanze, ricorrono nel comune di Monte Argentario le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e contenere la diffusione del COVID-19, anche più restrittive di quelle indicate dagli organi istituzionali;

VISTA la legge 689/1981;

CONSIDERATO che analoga disposizione era stata emessa dalla Regione Toscana con propria ordinanza nella passata Pasqua 2020, e che non essendo stato ancora adottato analogo provvedimento, al fine di evitare i disagi registrati nella passata stagione dove diversi utenti furono colti di sorpresa dal provvedimento e rimasti senza scorte di alimenti, nelle more dell'adozione dell'auspicato provvedimento regionale, risulta necessario dare tempestivamente corso con propria ordinanza a misure precauzionali restrittive della salute pubblica;

CONSIDERATO che, al fine di evitare assembramenti, si ritiene opportuno chiudere l'accesso ai cimiteri di Porto S. Stefano e di Porto Ercole;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 50, c. 5, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco...;

VISTA la L.R. 23 novembre 2018, n. 62, Codice del Commercio della Regione Toscana;

VISTI gli artt. 7 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo:

la chiusura per domenica 4 aprile 2021 (Santa Pasqua) e lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell'Angelo) di tutti gli esercizi commerciali di cui all'art. 13, comma 1, lett. d), ed e) della legge regionale Toscana n. 62/2018, ivi compresi i tabaccai, gli esercizi della panificazione e i mercati, con la sola deroga a favore di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie;

fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante prenotazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità;

nello stesso periodo la chiusura al pubblico dei cimiteri di Porto S. Stefano e di Porto Ercole.

La presente ordinanza ha validità nei giorni 4 e 5 aprile 2021.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto all'art. 4, del D.L. n. 19/2020.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Il SINDACO
Francesco Borghini

Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.